

### DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 16 luglio 1980 — dei punti da 2) a 7) dell'articolo 1

DAL

**DISEGNO DI LEGGE n. 250**

*« Delega al Governo per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 78/855 del 9 ottobre 1978, nonchè per il completamento della riforma del diritto societario e della legislazione concernente i mercati mobiliari »*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
(COSSIGA)**

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri  
(MALFATTI)**

**col Ministro del Tesoro  
(PANDOLFI)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia  
(MORLINO)**

**col Ministro delle Finanze  
(REVIGLIO)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
(ANDREATTA)**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato  
(BISAGLIA)**

**e col Ministro delle Partecipazioni Statali  
(LOMBARDINI)**

*approvato dall'Assemblea nella seduta anzidetta*

**Delega al Governo per il completamento della riforma del diritto societario e della legislazione concernente i mercati mobiliari**

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi forza di legge, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

1) modificare ed integrare la disciplina delle azioni e dei titoli di finanziamento delle società per azioni al fine di favorire il rafforzamento della loro struttura finanziaria attraverso l'accesso al risparmio:

a) creando, anche mediante eventuali agevolazioni tributarie, condizioni e incentivi per un più diffuso collocamento delle azioni e dei titoli di finanziamento, in particolare prevedendo una adeguata disciplina di organismi di intermediazione finanziaria;

b) rendendo più funzionali le condizioni ed i sistemi di raccolta del risparmio anche attraverso la riconduzione a sistema organico dei regimi di autorizzazione delle emissioni;

2) disciplinare le offerte pubbliche di acquisto, di sottoscrizione e di vendita di titoli in modo da assicurare, tenuto conto dei principi ispiratori della legge 7 giugno 1974, n. 216, la serietà dell'offerta e la ricorrenza delle condizioni per la sua realizzazione, la correttezza del comportamento dei soggetti interessati nell'operazione ed inoltre l'adeguatezza e completezza dell'informazione dei destinatari dell'offerta di mercato;

3) assicurare una adeguata informazione degli azionisti e del mercato in caso di trasferimento dei pacchetti azionari di controllo delle società per azioni quotate in borsa;

4) rivedere la disciplina relativa alla organizzazione ed al funzionamento delle borse valori e dei mercati ristretti, in modo da:

a) riordinare le strutture locali e le relative competenze;

b) rendere la disciplina della intermediazione più aderente alle esigenze di funzionalità del mercato;

5) rivedere la disciplina dei mercati ristretti nel senso di definire e caratterizzare in modo più adeguato la funzione degli stessi rispetto a quella delle borse valori;

6) regolare nei suoi diversi atteggiamenti il fenomeno di gruppo, i poteri e le responsabilità di gruppo, in modo da:

a) garantire che l'azione del gruppo si attui senza pregiudizio dell'interesse dei soci e dei creditori delle società controllate e che delle strutture organizzative e finanziarie del gruppo, nonché dei risultati globalmente conseguiti, sia data adeguata informazione attraverso bilanci consolidati di gruppo e apposite relazioni da redigersi annualmente;

b) prevedere, sulla base anche delle esperienze acquisite nell'area comunitaria e al fine della realizzazione della politica di gruppo, la creazione di regimi contrattuali di più stretta integrazione economica, stabilendo idonee garanzie a tutela dei soci e dei creditori delle società interessate;

c) determinare la rilevanza, sotto l'aspetto tributario, del grado di intensità della integrazione economica.